

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Data di irrevocabilità

Data estratto esecutivo  
\_\_\_\_\_

Comunicata al P.G. il

[REDACTED]  
depositata il 06/02/2020

n. \_\_\_\_\_ Camp.Pen.

n. \_\_\_\_\_ repertorio

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M. il



## TRIBUNALE DI LECCE

### I<sup>^</sup> SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice *Dott.* [REDACTED] alla pubblica udienza del 06/02/2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

#### SENTENZA

con motivazione contestuale nei confronti di:

[REDACTED]  
[REDACTED] e .

Difesa di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Milli, assente. In sostituzione dall'Avvocato Francesco Calabro. Entrambi del Foro di Lecce.

#### IMPUTATO

#### VEDI ALLEGATO

Con l'intervento del P.M. [REDACTED] V.P.O. le parti hanno concluso: come da **verbale di udienza del 06/02/2020.**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 28.10.2019, presente l'imputata, veniva avanzata da questa, assistita da difensore di fiducia, richiesta di rito abbreviato; il Tribunale ammetteva il rito e, essendo sorta nel corso della discussione, questione in ordine alla legittimità del foglio di via, la cui violazione costituisce il reato contestato all'imputata, e rilevata l'assenza nel fascicolo, il tribunale, ai sensi dell'art. 441 co. 5 cpp, ne ha disposto l'acquisizione, ed ha rinviato all'odierna udienza per consentirne la materiale disponibilità e terminare la discussione.

Risulta così dagli atti che, ricevuta notifica in data 30.12.2017 del foglio di via emesso dal Questore di Lecce in data 18.12.2017, ed accessorio divieto di far ritorno nel comune di Melendugno per tre anni, l'imputata vi sia stata sorpresa da una pattuglia della G. di F. in data 12.02.2018 nei pressi del cantiere TAP, a bordo di un'autovettura in data

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, il foglio di via obbligatorio può essere disposto dal Questore nei confronti di coloro che, trovandosi fuori del luogo di residenza, siano socialmente pericolosi e rientrino in una delle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. citati: secondo quanto previsto da detta norma, pertanto, deve trattarsi, alternativamente, di soggetti:

- a) dediti a traffici illeciti;
- b) oppure che vivano abitualmente, ed anche solo in parte, del provento di attività delittuose;
- c) oppure dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, o che non residenti nella provincia.

La struttura del provvedimento con cui, in data 18.12.2017, il Questore di Lecce ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto, per [REDACTED] far rientro nel Comune di Melendugno prima del decorso di tre anni dalla data della notifica (eseguita il 30.12.2017), la cui violazione è contestata all'imputata ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 159/2011, si evince che il suddetto provvedimento di prevenzione venne adottato sul presupposto che [REDACTED] fosse soggetto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubbliche (e quindi, in quanto appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 1 lett. c del d.lgs. 159/2011, già considerato) essendo stata denunciata reiteratamente per aver preso parte, in numerose occasioni tra i mesi di ottobre e novembre del 2017, a manifestazioni del movimento "NO TAP", delle quali non solo non era stato preventivo avviso al Questore, ma caratterizzate anche da azioni di contrasto violento alle forze di p.g. ed agli esecutori delle opere del progetto TAP..

I reati in relazione ai quali [REDACTED] avrebbe stata denunciata, e sulla cui commissione si fonda la valutazione di pericolosità compiuta dal Questore di Lecce, sono quindi quelli:

- 1) di cui all'art. 18 TULPS, sebbene occorra precisare che tale norma ormai, dopo gli interventi della Corte Costituzionale n. 31/1958, e 11/1979, punisca solo gli organizzatori di tali manifestazioni, e sempre che si svolgano in luoghi pubblici, in cui è difficile far rientrare le proprietà rurali in cui si sarebbe verificata la gran parte dei fatti cui fa riferimento il provvedimento di P.S., senza peraltro in alcun modo assegnare a [REDACTED] ruolo di promotrice od organizzatrice della manifestazione ;

2) resistenza, oltraggio a p.u., violenza privata e lesioni, in relazione ai fatti di contrasto anche violento posto in essere da alcuni manifestanti contro gli operai chiamati ad eseguire lavori connessi al progetto "TAP", e le forze di Polizia che li proteggevano, nonché, in un'occasione, un'azione di contestazione dell'On. DALEMA, con lancio di uova; tuttavia, va osservato, in relazione a tali reati non è puntualizzata la condotta [redacted] avrebbe personalmente e specificamente tenuto, e la stessa appare essere indicata come corresponsabile sol perché appartenete al gruppo dei manifestanti che avrebbero posto in essere le condotte violente di cui si è detto, dandosi così l'impressione che la [redacted] possa essere stata denunciata più perché presente nel gruppo dei manifestanti (ed eventualmente in quello dei più facinorosi tra di essi), che per qualcosa che abbia personalmente commesso.

Già in precedenti occasioni questo Tribunale, come peraltro anche altri, ha ritenuto che, ogni qualvolta un provvedimento amministrativo funga da presupposto di un reato, ed in particolar modo quanto il reato consista nella violazione di un ordine o divieto contenuto nel provvedimento amministrativo, il giudice non possa ritenere integrato il reato laddove risulti la illegittimità dell'atto violato.

La memoria depositata dalla difesa trova pertanto d'accordo il giudicante; rilevano cioè tutti i vizi dell'atto amministrativo, ed in particolare quello relativo all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 3 della L. 241/1990, il cui art. 21 octies espressamente prevede, altresì, l'annullabilità del provvedimento amministrativo nel caso di violazione di legge, che è appunto il vizio cui dà luogo la carenza di motivazione.

In particolare, poi, va osservato che non solo non è adeguatamente svolto il giudizio sugli specifici elementi che dovrebbero attestare la concreta pericolosità di [redacted] (soggetto, tra l'altro, incensurato), ma neanche è in alcun modo motivata la ragione per cui il divieto di accedere al territorio del Comune di Melendugno sia stato adottato nella misura massima prevista dalla legge: questione non irrilevante, atteso che il divieto di rientro nel comune di allontanamento non ha un minimo, sicché esso avrebbe potuto essere adottato anche solo per pochi giorni o settimane, laddove invece la violazione è avvenuta a distanza di un mese e mezzo, circa, dalla notifica del provvedimento.

L'art. 76 d.lgs 159/2011, a differenza ad es. dall'art. 650 cp, non prescrive espressamente, ad integrazione del reato, che il provvedimento violato debba essere stato legittimamente adottato; tuttavia, ciò è imposto, oltre che da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata (che altrimenti si presterebbe a fungere da strumento di bieca repressione del dissenso, con violazione dei diritti costituzionali di libertà di movimento sul territorio nazionale, riunione pacifica, associazione, espressione del pensiero ed opinione, di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21 Cost. e, per via mediata, del diritto di libertà personale di cui all'art. 13 Cost., di offensività e della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.), dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E.

Ne consegue, con la disapplicazione del foglio di via, l'assoluzione dell'imputata

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e 530 cpp assolve [redacted] dal reato ascritte perché il fatto non sussiste.

Lecce, il 06.02.2020

[redacted]  
06/02/2020

IL GIUDICE